



REPUBBLICA ITALIANA

N.

Reg. dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 10162/06 Reg.

ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ANNO 2008

(Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso n. 10162/06, proposto da Vacaru Dumitru Dan, nato a Roznov (Romania) in data 21/10/71, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Santini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale Carso n. 23

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, la Questura della Provincia di Roma in persona del Questore in carica ed il Ministero del Lavoro in persona del Ministro p.t., n.c.

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

del decreto della Questura di Roma del 21/8/06 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato al ricorrente in data 14/9/2006, nonché per

l'annullamento di ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 il Consigliere Stefania Santoleri;

Uditi i difensori delle parti come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo i motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio.

La causa è stata chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 2 dicembre 2008.

Nel corso di tale udienza la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che dal 1°1.2007, l'interessato è divenuto cittadino comunitario con conseguente applicazione della relativa disciplina più favorevole, stante l'ingresso della Romania nell'Unione europea da tale data, ma ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa in considerazione delle possibili ripercussioni del provvedimento impugnato nel

procedimento da attivarsi al fine di ottenere il diritto di soggiorno in base alla disciplina applicabile ai soggetti di nazionalità comunitaria.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la normativa applicabile ai cittadini comunitari è ben diversa da quella in base alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato.

Il D.Lgs. n. 30/07 stabilisce infatti l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza nello stato italiano per i cittadini appartenenti all'Unione Europea con le sole limitazioni previste dagli artt. 20 e 21.

Per quanto concerne in particolare i precedenti penali, il comma 4 dell'art. 20 stabilisce che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di provvedimenti di allontanamento, essendo previste limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno solo se ricorrono motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

E' del tutto evidente che ben diversi sono invece i presupposti per i quali il D.Lgs. 286/98 consente la permanenza in Italia dei cittadini extracomunitari, tenuto anche conto che la legislazione a loro

applicabile espressamente esclude il diritto di permanenza nei confronti dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile - come nel caso di specie - per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (tra cui rientra il reato di rapina impropria per il quale il ricorrente è stato condannato).

Sicchè non può sussistere alcun interesse apprezzabile ad ottenere una pronuncia su un provvedimento - quale il diniego di permesso di soggiorno - che in caso di accoglimento dell'impugnazione non ha efficacia direttamente satisfattiva, ma comporta il riesercizio del potere che - essendo mutata la situazione normativa del ricorrente - dovrà essere effettuato sulla base di una diversa disciplina a lui più favorevole.

Ne consegue che l'istante non ha più alcun interesse ad ottenere l'annullamento di un atto ostativo al suo soggiorno in Italia come straniero, qualità ormai perduta dallo stesso, il quale, nelle more è divenuto cittadino comunitario.

In tal senso si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale, che ha rilevato la carenza di interesse dei cittadini romeni e bulgari a coltivare, dopo il 1° gennaio 2007, i ricorsi in materia di permesso di soggiorno, in quanto dopo l'ingresso, da tale data, della Romania e Bulgaria nell'Unione Europea

“ai cittadini di quei Paese non si applicano più le disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico sull’immigrazione- ma quelle di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (cfr. TAR Veneto, Sez. III, n. 554 del 2007; TAR Emilia, Bologna, Sez. III, 3 agosto 2007, n. 1805; TAR Toscana, Sez. I, n. 658 del 18.04.2007; n. 188 del 12.2.2007; n. 84 del 24.1.2007) richiamandosi, altresì, alla legge 9 gennaio 2006, n. 16, di “Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005”; orientamento, cui questo Tribunale ha aderito (TAR Lazio, Sez. II quater, 1.2.2008, n. 885, Sez. I ter 23.02.2007, n. 1631) che è condiviso dal Collegio.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Lucia TOSTI - Presidente

Renzo CONTI - Consigliere

Stefania SANTOLERI - Consigliere estensore